



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE

ALL' I.R.P.E.F.

Allegato "A"

Approvato con atto C.C. n°44 del 26/09/2013)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Stazzema, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Stazzema, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Aliquote

1. Le aliquote, progressive per scaglioni di reddito, sono fissate a partire dall'annualità 2013 nella seguente misura:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale
contribuenti con reddito imponibile fino a € 15.000,00	0,65 %
contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 ad € 28.000,00	0,77 %
contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 ad € 55.000,00	0,78 %
contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 ad € 75.000,00	0,79 %
contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,80 %

2. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.

3. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i..

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad €. 16.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Stazzema, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.
2. I redditi devono essere formati almeno per l'80% da redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procederà alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2013.